Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 19 luglio 1952 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(3494)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1952, n. 876.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato dall'Assemblea della I.C.A.O. il 27 maggio 1947.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato a Montreal dalla Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale il 27 maggio 1947.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — VANONI — MALVESTITI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale

Convoquée à Montréal par le Conseil intérimaire de l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale et s'y étant réunie le 6 mai 1947 en sa première session, et

Estimant désirable d'apporter un amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944,

A adopté le treize mai mil neuf cent quarante-sept, conformément aux dispositions de l'article 94 (*a*) de la Convention relative à l'aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944, un amendement proposé à ladite Convention, dont le texte suit et qui constituera un « Article 93 *bis* »:

Article 93 *bis*

A) Nonobstant les dispositions des Articles 91, 92 et 93 ci-dessus.

1) Tout Etat dont le gouvernement fait l'objet de la part de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies d'une recommandation tendant à le priver de sa qualité de membre d'institutions internationales, établies par l'Organisation des Nations Unies ou reliées à celle-ci, cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

2) Tout Etat qui est exclu de l'Organisation des Nations Unies cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale à moins que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies joigne à son acte d'exclusion une recommandation contraire.

B) Tout Etat qui cesse d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en application des dispositions du paragraphe *A*) ci-dessus peut, avec l'accord de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, être admis à nouveau dans l'Organisation de l'aviation civile internationale sur sa demande, et avec l'approbation du Conseil votée à la majorité.

c) Les membres de l'Organisation qui sont suspendus de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies, sont, à la requête de cette dernière, suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente « Organisation ».

A spécifié le seize mai mil neuf cent quarante-sept, conformément aux dispositions dudit Article 94 a) de la Convention, que l'amendement ci-dessus n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifié par vingt-huit États contractants, et

A chargé, à la même date, le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'établir un Protocole relatif au dit amendement proposé et pour les fins ci-après, ce Protocole devant être signé par le Président et le Secrétaire général de la Première Assemblée.

En conséquence, conformément aux décisions ci-dessus de l'Assemblée,

Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour être déposés dans les archives de l'Organisation; le Secrétaire général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification sur ce Protocole;

L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur le jour du dépôt du vingt-huitième instrument de ratification à l'égard des États qui auront ratifié à cette date le présent Protocole. Le Secrétaire général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les États parties à la Convention ou signataires de celle-ci la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur;

L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur, à l'égard de tout autre État ratifiant ultérieurement le Protocole, le jour du dépôt de son instrument de ratification dans les archives de l'Organisation.

En foi de quoi, le Président et le Secrétaire général de la Première Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

Fait à Montréal, le vingt-septième jour de mai mil neuf cent quarant-sept, en un seul document, en français, en anglais et en espagnol, chacun des textes ayant une égale authenticité. Ce Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale; et des copies certifiées conformes de ce Protocole seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944, ainsi qu'aux autres États signataires de ladite Convention.

Le Président de la Première Assemblée
s. ARTHUR S. DRAKEFORD

Le Secrétaire général de la Première Assemblée
s. ALBERT ROPER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 30 giugno 1952, n. 877.

Abrogazione del regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, relativo alla disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' abrogato il regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, concernente la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

LEGGE 1° luglio 1952, n. 878.

Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri delle ritenute sulla paga dei militari dell'Arma che siano stati puniti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'art. 87 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sulla paga dei militari dell'Arma dei carabinieri puniti di camera di punizione semplice e camera di punizione di rigore, è devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 879.

Emissione di un francobollo celebrativo della XXX Fiera campionaria internazionale di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo speciale a ricordo della XXX Fiera campionaria internazionale di Padova;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della XXX Fiera campionaria internazionale di Padova.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 117. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 880.

Emissione di due francobolli commemorativi del centenario del Martirio di Belfiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emessa una serie di francobolli speciali in occasione delle manifestazioni commemorative del centenario del Martirio di Belfiore;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli speciali in occasione delle manifestazioni commemorative del centenario del Martirio di Belfiore.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*. ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 119. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1952, n. 881.

Emissione di un francobollo celebrativo della Fiera di Trieste 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo a ricordo della Fiera di Trieste 1952;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della Fiera di Trieste 1952.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del fran-

cobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 120. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1952, n. 882.

Emissione di un francobollo commemorativo del Cardinale Guglielmo Massaia in occasione del centenario della prima missione in Etiopia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Riconosciuta l'opportunità che sia emesso un francobollo speciale a ricordo del centenario della prima missione in Etiopia del Cardinale Guglielmo Messaia;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del Cardinale Guglielmo Massaia in occasione del centenario della prima missione in Etiopia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 118. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 883.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Asti ad accettare una donazione.

N. 883. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Asti viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 100.000 disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome dell'ing. Francesco Celotti.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 93. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 884.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 884. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato di L. 300.000 disposto in suo favore della defunta signorina Serena Giselda, con testamento pubblico in data 15 gennaio 1951, per l'istituenda Facoltà di medicina e chirurgia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, *foglio n.* 92. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 885.

Autorizzazione alla Scuola popolare e professionale della Valle di Marchirolo (Varese) ad accettare un'eredità.

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola popolare e professionale della Valle di Marchirolo (Varese) viene autorizzata ad accettare l'eredità, col beneficio di inventario, disposta in suo favore dal defunto sig. Pietro Bozzolo fu Santino.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 114. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1952.

Nomina del dott. Lampis Giuseppe a componente il Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione del dott. Pellegrini Francesco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674;
Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1948, con cui venne disposta la nomina dei componenti il Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Francesco Pellegrini, in seguito alla sua nomina a commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Lampis, presidente di sezione della Corte di cassazione, è nominato componente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione del dott. Francesco Pellegrini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Registro Tesoro n. 15, foglio n. 136. — GRIMALDI

(3461)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1952.

Norme per il conferimento agli ammassi del grano di raccolto 1952.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 26 giugno 1952, n. 664, sull'ammasso per contingente del frumento di raccolto 1952;

Visti i regi decreti-legge 10 maggio 1943, n. 397, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69;

Visto il provvedimento n. 326 emanato il 30 giugno 1952 dal Comitato interministeriale dei prezzi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153;

Decreta:

Art. 1.

Le quantità di frumento che i produttori possono conferire, a' sensi della citata legge, saranno consegnate ai « Granai del popolo » entro i termini di tempo stabiliti, per ciascuna provincia, dal Comitato provinciale ammasso per contingente, avendo riguardo alle epoche di maturazione del prodotto ed alle possibilità di ricevimento delle attrezzature disponibili.

Art. 2.

Il conferimento, anche se frazionato nel tempo, dovrà essere eseguito per la quantità risultante dal documento rilasciato ai singoli interessati dall'Ispettorato agrario provinciale, nella sua qualità di organo esecutivo del Comitato.

I Consorzi agrari non potranno accettare i conferimenti di prodotto, se non venga loro esibito il suddetto documento.

Art. 3.

Il conferimento viene perfezionato con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito allo stesso produttore detentore, anzichè essere materialmente trasferito ai « Granai del popolo ».

Art. 4.

Il prodotto conferito è immediatamente pagato in base ai prezzi approvati dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 326 del 30 giugno 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto avente i requisiti indicati nelle tabelle annesse al citato provvedimento e per consegna — piede magazzino e tela da rendere — al magazzino indicato nel documento rilasciato dall'Ispettorato agrario competente.

Roma, addì 14 luglio 1952

Il Ministro: FANFANI

(3462)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 3 luglio 1952.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Bio-Pan » della ditta Pan del dott. Picciotti Michele, con sede in Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto in data 2 novembre 1950, n. 3792, col quale venne provveduto alla registrazione della specialità medicinale denominata « Bio-Pan » della ditta Pan del dott. Michele Picciotti, con sede in Roma;

Vista la lettera dell'Istituto superiore di sanità pubblica in data 29 aprile 1952, n. 3856/Ch.6, il quale avendo, dietro richiesta di questo Alto Commissariato, analizzato il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione della specialità è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Bio-Pan » della ditta Pan del dott. Michele Picciotti, con sede in Roma, registrata al n. 3792, in data 2 novembre 1950.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 261, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Procida (Napoli) di un mutuo di L. 2.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3350)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 96, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) di un muto di L. 840.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3365)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cerreto Sannita (Benevento) di un mutuo di L. 914.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3371)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 259, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Barano d'Ischia (Napoli) di un mutuo di L. 1.740.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3372)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelfrentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castelfrentano (Chieti) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3374)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 263, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Casalbordino (Chieti) di un mutuo di L. 765.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3375)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Lusia (Rovigo)

Con decreto Ministeriale 9 luglio 1952, n. 2265, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Lusia, approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1948, già prorogato fino al 22 luglio 1952, è ulteriormente prorogato a tutto il 22 luglio 1956.

(3394)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	643,50
» Firenze	624,90	640 —
» Genova	624,92	642 —
» Milano	624,93	642 —
» Napoli	624,90	636 —
» Palermo	624,92	643 —
» Roma	624,91	642,50
» Torino	624,92	642,50
» Trieste	624,93	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 18 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,80
Id. 3,50 % 1902	63,15
Id. 3 % lordo	66,125
Id. 5 % 1935	95,125
Redimibile 3,50 % 1934	72,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % 1936	91,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,75

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a due borse di studio da usufruirsi presso università od istituti superiori o laboratori esteri per il perfezionamento nelle materie attinenti allo studio del latte e del caseificio, indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1952.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 29 aprile 1952, con il quale viene indetto un concorso per titoli a due borse di studio da usufruirsi presso università od istituti superiori o laboratori esteri per il perfezionamento nelle materie attinenti allo studio del latte e del caseificio;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, prevista dall'art. 7 del precitato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a due borse di studio, di cui alle premesse, è composta come segue:

prof. Bartolo Maymone, direttore ordinario di 1ª classe di istituto di sperimentazione agraria, presidente;

prof. Ottaviano Bottini, ordinario di industria agraria presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bari, membro;

dott. Vito Mastronardi, capo divisione, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal primo segretario amministrativo dott. Giovanni Barba.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa relativa graverà su cap. 11 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 9, foglio n. 381. — BERITELLI

(3233)

PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trapani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario della provincia di Trapani, bandito con decreto 30 gennaio 1951, n. 2125, div. 3, stabilita dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto 28 novembre 1952, n. 20481.2/7007 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti gli articoli 20 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 36 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso predetto:

1. Molino dott. Vincenzo di Antonino punti 212,80 su 500
2. Gagliani dott. Michele di G. Battista » 194,95 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Trapani, addì 27 giugno 1952

Il prefetto: CRISCUOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Trapani, bandito con decreto 30 gennaio 1951, n. 2125, div. 3ª, stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto 28 novembre 1952, n. 20481.27004 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, contenente la nomina della predetta Commissione;

Visti gli articoli 20 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' dichiarato vincitore al posto di ufficiale sanitario del comune di Trapani, bandito con decreto 30 gennaio 1951, numero 2125 div. 3ª, il dott. Vincenzo Molino di Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Trapani, addì 27 giugno 1952

Il prefetto: CRISCUOLI

(3271)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.